



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale *“gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.”*;

Visto l'art. 23, comma 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera diplomatica;

Visto l'art. 26, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2001, n. 316, con riferimento ai funzionari appartenenti alla carriera prefettizia.

Visto l'articolo 24, comma 1 bis, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, inserito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.94, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018 il meccanismo di adeguamento retributivo di cui al comma 1 del medesimo articolo 24 si applica anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate ed al personale con qualifica corrispondente dei Corpi di polizia civili e militari;

Visto l'art. 24, comma 2, della medesima legge 23 dicembre 1998, n.448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.”*;

Visti i commi da 1 a 5 dell'articolo 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che hanno previsto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile l'istituzione di un'area negoziale per la disciplina, con appositi accordi negoziali, degli istituti normativi e del trattamento accessorio, da finanziare nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del medesimo personale ai sensi del citato articolo 24, comma 1, della legge n.448 del 1998;

Visto il comma 6 del medesimo articolo 46 che ha previsto la possibilità di estendere la predetta disciplina anche ai dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate nei limiti della quota parte delle risorse destinate alla rivalutazione del relativo trattamento accessorio ai sensi del citato articolo 24, comma 1, della legge n.448 del 1998;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto l'articolo 19, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che, modificando i citati commi 5 e 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto, per gli anni 2018, 2019 e 2020, la disapplicazione dei predetti meccanismi di finanziamento degli accordi negoziali di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 e degli eventuali provvedimenti di estensione ai dirigenti delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare;

Tenuto conto, conseguentemente, che la rivalutazione delle voci stipendiali e del trattamento accessorio avente natura fissa e continuativa, resta disciplinata per gli anni 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 24, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 2019, concernente l'adeguamento dei trattamenti economici del personale interessato ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 1 bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 2018, nella misura dello 0,11 per cento e, a decorrere dal 1° gennaio 2019, nella misura del 2,28 per cento;

Vista la nota in data 31 marzo 2020, n. 0697134/20, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura ed i dirigenti non contrattualizzati, tra il 2018 e il 2019 è risultata del 1,71 per cento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con cui al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Fabiana Dadone, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante "*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. dott.ssa Fabiana DADONE*", con cui al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Fabiana Dadone, è stata conferita la delega per la pubblica amministrazione.

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2019, sono incrementate in misura pari all'1,71 per cento.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2020:
 - a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti;
 - b) per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la pubblica amministrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze

